



ALLEGATO 4 MUP

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI (IBIPs)

ai sensi degli artt. 133 e 134 del Regolamento intermediari Consob (Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) e successive modifiche e recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediari

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Intermediari, la Banca in qualità di soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha l'obbligo di fornire prima dell'effettuazione dell'operazione ai clienti o potenziali clienti, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere l'attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativi che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa).

Sezione I - Informazioni sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa

Dati relativi all'intermediario assicurativo

- a) BANCA POPOLARE DEL CASSINATE
- b) Iscritta dal 01.02.2007 alla Sez. D con il n° 000027000 del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall'IVASS ex art. 109 D. Lgs. 209/2005) in qualità di Banca autorizzata ex art. 14 del Testo Unico Bancario
- c) Sede Legale: Piazza Armando Diaz 14, Cassino (FR) 03043
- d) Recapito telefonico: 07763171
- e) Indirizzo Internet: <http://bancapopolaredelcassinate.it/> indirizzo di posta elettronica certificata: bancapopolaredelcassinate@pec.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI dal sito IVASS (www.ivass.it). Sull'attività svolta ha competenza di vigilanza la CONSOB.

Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

- a) La Banca non agisce su incarico del cliente e agisce in forza di accordi di distribuzione dei Prodotti di investimento assicurativo (c.d. IBIPs), con mandato congiunto con Compagnia assicurativa CNP Vita Assicura S.p.A., con sede legale in Milano, Via Arbe 49, Codice Fiscale/Partita IVA n. 09269930153. Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A., Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081. cnpvita_assicura@legalmail.it
- b) La Banca agisce in forza di accordo di collaborazione orizzontale ai sensi dell'art. 22, comma 10 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con ASSICURA AGENZIA S.R.L. (l'Agenzia), società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, con sede legale in Via Verzegnis, 15 - 33100 Udine, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02036440226, iscritta alla sezione A del RUI ai sensi dell'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private (cd. CAP), intermediaria mandataria dell'Impresa di assicurazione Assimoco Vita Spa, con sede legale in Via Spadolini 7 a Milano, di cui distribuisce i prodotti. Nell'ambito di tale collaborazione, la Banca svolge il ruolo di intermedia proponente, avendo il contatto con il cliente per la stipula e gestione del contratto di polizza, mentre l'Agenzia svolge il ruolo di intermediario emittente avendo il contatto con la Compagnia in virtù di specifico mandato agenziale. In particolare, l'Agenzia, in forza del citato accordo di collaborazione e di apposito mandato conferito dall'impresa di assicurazione di cui sopra, svolge nei confronti della Banca attività di assistenza commerciale, verifica del quietanzamento, incasso premi e gestione dei sinistri;
- c) I seguenti contratti - Italiana Assicurazioni - Multiplano, Italiana Assicurazioni - Contopolizza Hybrid Reload, Italiana Assicurazioni - Contopolizza Protetto Light, Allianz Global Life - Active4Life, Darta Saving Life Assurance - Periodical Solution, Darta Saving Life Assurance - Target Solution - sono proposti da BANCA POPOLARE DEL CASSINATE in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con l'intermediario emittente ASFALIA PRIME BROKER S.R.L., avente sede in Saronno (VA) Piazza De Gasperi, 12/16 PIVA 03096010123, iscritto alla Sezione B del RUI al numero B000311562, email: info@apbbroker.it, pec: apbbroker@legalmail.it Si precisa che nell'ambito dell'accordo di collaborazione orizzontale:
 - l'Intermediario Proponente è Banca Popolare del Cassinate che intrattiene il rapporto con il Cliente;
 - l'intermediario Emittente è Asfalia Prime Broker S.r.l. che intrattiene il rapporto diretto con l'impresa di assicurazioni e opera in qualità di collocatore del rischio presso quest'ultima.
- d) La Banca ha stipulato accordo di collaborazione con: GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia della società portoghese a socio unico GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. con sede legale in Lisbona, Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n° 75 - 11° piano, numero d'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Lisbona e codice fiscale 503024856, capitale sociale Euro 50.000.000,00 interamente sottoscritto e versato. Sede secondaria in Italia presso Via Benigno Crespi 17, 20159, Milano, C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano Monza Brianza e Lodi 12582180969, PEC: gamalife.reclami@pec.it, gamalife@pec.it. Sito ufficiale: www.gamalife.it.

Sezione III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto reclamo alla Banca o all'Impresa di Assicurazione proponente. Per quanto riguarda la Banca, che tratterà i reclami relativi al collocamento dei prodotti, il reclamo va inoltrato per iscritto a: BANCA POPOLARE DEL CASSINATE, Ufficio Reclami; e-mail. Per l'inoltro dei reclami all'Impresa proponente si rinvia al DIP aggiuntivo ed al KID circa la modalità di presentazione ed i recapiti. Il contraente ha la possibilità, inoltre, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, anche a mezzo pec tutela.consumatore@pec.ivass.it o fax 06.42133206, oppure alla CONSOB, Via Giovanni Battista Martini, n. 3 - 00198 Roma, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. Il contraente, infine, ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi;
- b) Il contraente ha la facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

BANCA POPOLARE del CASSINATE Società Cooperativa per Azioni

Sede Centrale e Direzione Generale
03043 CASSINO (FR) - Piazza A. Diaz, 14 tel. 0776 3171
Part. IVA / Cod.Fisc. 00121930606
R.E.A. di Frosinone n° 29595 - Albo Società Cooperative n°A161232
Capitale Sociale al 31.12.2024 € 108.652.300
Codice ABI 05372 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
info@bancapopolaredelcassinate.it

www.bancapopolaredelcassinate.it



Sezione IV - Informazioni relative alle partecipazioni dirette o indirette della Banca

La Banca, con riguardo al contratto proposto, dichiara:

- a) di non essere detentrici di partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazioni di cui offre il prodotto;
- b) che le imprese di assicurazione o le imprese controllanti le Imprese di assicurazione stesse, di cui sono offerti i prodotti, non sono detentrici di partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.

Sezione V - Informazioni sul prodotto di investimento assicurativo e sull'attività di distribuzione assicurativa.

La Banca, con riguardo al contratto proposta, dichiarano che:

- a) fornisce consulenza gratuitamente, mediante rilascio di una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private e dell'art. 135 quater, co. 1 del Regolamento Intermediari Consob. In particolare, la Banca effettua la distribuzione del Prodotto di Investimento Assicurativo (IBIPs) in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti e consegna sempre al cliente una dichiarazione di adeguatezza, oltre al KID, DIP Aggiuntivo;
- b) non distribuisce prodotti IBIPs che non siano adeguati;
- c) non distribuisce in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione. La Banca mette a disposizione le denominazioni delle imprese per le quali colloca i prodotti;
- d) distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più Imprese di assicurazioni;
- e) fornisce, anche attraverso la documentazione precontrattuale del prodotto, in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul medesimo, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- f) fornisce, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 (cd. KID), le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte. Per ulteriori informazioni sul prodotto di investimento assicurativo, si rimanda al KID e al DIP aggiuntivo IBIP dell'Impresa di Assicurazione;
- g) i premi pagati dal cliente alla Banca e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, regolati per il tramite della Banca, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della Banca stessa;
- h) la Banca ha elaborato una "Policy di rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti" volta ad identificare e prevenire o gestire le situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, nella quale sono descritte le disposizioni organizzative e amministrative da mantenere ed applicare per evitare che tali situazioni incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Prima dell'esecuzione dell'operazione la Banca informa chiaramente i clienti della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Sezione VI - Informazioni relative alle remunerazioni

- a) Gli intermediari di cui alla Sezione I percepiscono complessivamente, a titolo di remunerazione per la propria attività, una commissione, calcolata in percentuale sul premio assicurativo versato dal cliente che non costituisce aumento di premio per il cliente stesso;
- b) L'informativa sui costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, dall'articolo 121-sexies del CAP e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, è fornita attraverso la consegna del KID, dei documenti informativi di cui all'articolo 185 del CAP, nonché ai sensi dell'art. 135 terdecies del Regolamento Intermediari Consob.

Sezione VII - Offerta fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza

Nel caso in cui i prodotti di investimento assicurativi vengano distribuiti fuori dai locali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, la Banca e/o il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- a) valuta la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;
- b) osserva gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;
- c) consegna al cliente o potenziale cliente, prima dell'effettuazione dell'operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina;
- d) consegna al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.

Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

a) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193.

Per «diritto all'oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. Il diritto è riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi ed attribuisce la facoltà di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a 5 anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'art. 2, c. 1, L. 193/2023, matura nei termini indicati nello stesso Allegato. Se le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, il contraente può richiedere la cancellazione di tali dati entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico. Per ogni altra informazione si rinvia al DIP aggiuntivo.

b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.